

COMUNICATO STAMPA

UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Il Tribunale di Roma, sez. 1^a civile, composto dai signori Dott. Paolo De Fiore, Presidente, dott. Antonio Oricchio, giudice relatore e dott. Tommaso Sciascia, giudice, con la sentenza n. 21060/98 depositata il 27.11.1998, ha enunciato alcuni fondamentali principi in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione.

Trattasi di giudizio avviato nel dicembre del 1993 da numerosi emofilici, con successivi interventi sino a raggiungere il numero di 380 posizioni, per conseguire il risarcimento di tutti i danni da essi subiti in dipendenza dell'assunzione di emoderivati infetti, non apparendo esaustivo né giusto il trattamento indennitario previsto dalla L. n. 210/92 e successive modificazioni ed integrazioni che prevedeva, in caso di morte, il risibile indennizzo di Lit. 50.000.000, poi aumentato a Lit. 150.000.000.

Con la decisione in parola, in totale accoglimento delle tesi prospettate dalla difesa degli attori ed interventori, il Tribunale di Roma ha statuito:

1. che nella fattispecie è pacifica la responsabilità del Ministero della Sanità per responsabilità extracontrattuale;
2. che il Ministero della Sanità ha violato i doveri di prudenza, diligenza, imparzialità e legalità, ponendo in essere comportamenti illegittimi quali il mancato controllo sugli emoderivati ed il mancato ritiro degli stessi dalla distribuzione, perché non trattati al calore antivirucidico;
3. che la discrezionalità della P.A. si ferma davanti al generale e prioritario principio del *neminem laedere*, il quale impone l'obbligo di adottare ogni opportuna cautela idonea a tutelare la pubblica incolumità, specie al cospetto di una attività oggettivamente pericolosa quale quella di distribuzione di farmaci emoderivati;
4. che il comportamento omissivo della P.A., in violazione delle norme che tutelano la pubblica incolumità, è causa efficiente della lesione di un diritto insuscettibile di affievolimento, quale il diritto alla vita, alla salute ed all'integrità fisica, e rende la P.A. responsabile di detta lesione;

5. che nel vigente ordinamento (e nonostante la costituzione delle Regioni con le rispettive competenze in materia sanitaria) al Ministero della Sanità appartiene la competenza generale di provvedere alla tutela della salute pubblica, giusto il disposto di cui alla legge 13.3.1958 n.296, che ha istituito il Ministero stesso;

6. che sono ravvisabili, nella drammatica vicenda degli attori, ritardi propri in tema di approvvigionamento e controllo preventivo del plasma e dei suoi derivati, nonché - contestualmente ed a prescindere dall'aspetto strettamente normativo - una grave omissione di verifica della P.A. nonostante la conoscenza dei sempre più rilevanti pericoli di contagio anche in relazione a nuove letali forme virali;

7. che in assenza di una compiuta normativa sulla plasma-feresi ed in mancanza di un piano nazionale del sangue, il Ministero della Sanità aveva l'obbligo quantomeno di sorvegliare sul plasma importato dall'estero e sui canali di approvvigionamento e distribuzione di cui si avvaleva in via non sussidiaria, ma quantitativamente preminente (case farmaceutiche, ospedali, farmacie ecc...);

8. che norme di comune esperienza ed un minimo di diligenza avrebbero, per di più, dovuto già da lustri consigliare - a prescindere da ogni e qualunque problema di aggiornamento normativo - un più attivo, attento e severo controllo e ritiro dei prodotti medici derivati da sangue;

9. che il Ministero della Sanità, solo nel 1985, ebbe a consigliare i centri trasfusionali il trattamento a calore antivirucidico, ma senza provvedere a ritirare i farmaci non trattati, compresa la stragrande maggioranza in circolazione (80%), che a quanto pare, proveniva incontrollatamente dall'estero. Solo nel 1988 venne disposto l'obbligo del ritiro dei farmaci non trattati contro l'epatite "C" e soltanto nel 1994 veniva definitivamente attuato il c.d. piano sangue nazionale, per un controllo del sangue e dei suoi derivati. Era, purtroppo - e per molti - troppo tardi!

La quantificazione del danno materiale, morale, alla vita di relazione e biologico per gli attori ed interventori sarà effettuata in un successivo giudizio, avendo il Tribunale condannato il Ministero della Sanità al risarcimento di tutti i danni come sopra individuati da determinarsi in

separata sede.

La sentenza in parola ha una portata storica nel nostro ordinamento perché, pur se con molto ritardo rispetto a quanto stabilito in altri paesi europei e nel mondo in tema di risarcimento dei danni subiti da coloro che sono stati contagiati dall'uso di emoderivati infetti, riconosce la esclusiva responsabilità del Ministero della Sanità nella causazione - in via commissiva ovvero omissiva - del contagio e della morte di molti malati.

Avvocati Mario Lana, Salvatore Orestano, Umberto Randi, Anton Giulio Lana, Isabella De Angelis, Carlo Tocco, Andrea Randi

Roma, 1 dicembre 1998

